




## **PARCO INTERCOMUNALE DELLE COLLINE CARNICHE**

### **Progetto di ampliamento**

#### **Norme di attuazione**



*arch. Paola Cigalotto- architetti cigalotto e santoro associati*  
*dott. A. De Mezzo consulente per gli aspetti vegetazionali e faunistici*  
*dott. E. Menegon consulente per gli aspetti idro-geologici*

## Premessa

*Nel redigere le seguenti norme di attuazione del parco e coerentemente all'idea progettuale di specificare le norme esistenti si è partiti dalla ricognizione puntuale dell'azzonamento contenuto nei piani. Le norme esistenti si sono rivelate attente alle questioni ambientali e quindi parti consistenti di esse sono state riproposte. Gli autori originari delle NTA dei piani sono: per il P.R.G.C. di Raveo l'arch. Marina Picco, per il P.R.G.C. di Villa Santina l'arch. Paolo Petris, per il P.R.G.C. di Enemonzo gli arch. Paola Cigalotto e Mariagrazia Santoro con l'ing. Flavio Piva., per il PRG di Lauco l'arch. Paolo Petris.*

N.B. Nel testo sono evidenziate in grigio le modifiche delle norme vigenti a seguito dell'ampliamento

## Capo I - Generalità

### Art. 1 - Obiettivi

Il progetto di "Parco Intercomunale delle Coline Carniche" (di seguito nominato P.I.C.C.) si prefigge i seguenti obiettivi:

- la manutenzione diffusa del territorio
- la tutela e la qualificazione del patrimonio naturale, agricolo e boschivo
- la tutela e la qualificazione del patrimonio archeologico

- recupero del patrimonio storico-architettonico
- la valorizzazione delle potenzialità e il completamento delle attrezzature turistico/sportive in atto.

Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso:

1. l'adozione di un azzonamento che ponga in evidenza le potenzialità ed il ruolo delle differenti zone;
2. l'individuazione degli elementi puntuali, lineari ed areali che si pongono come elementi di un sistema potenziale;
3. la messa a sistema tematica di luoghi notevoli ritrovati e da attivare o completare.

La normativa di seguito riportata fornisce le prescrizioni necessarie, zona per zona, per il raggiungimento dei precedenti obiettivi.

Per quanto non specificatamente esplicitato si fa riferimento alle normative dei P.R.G.C. dei singoli Comuni finché non verranno redatti i piani di settore via via ritenuti necessari.

### Art. 2 - Ambito di applicazione

Le norme di seguito illustrate fanno riferimento al territorio denominato "Parco Intercomunale delle Coline Carniche" appartenente ai Comuni di Enemonzo, Lauco, Raveo e Villa Santina così come perimetrato nella carta "perimetro del parco e zonizzazione", scala 1/5000.

Il parco comprende al suo interno due tipi di spazi aperti: la *RISERVA GUIDATA* e la *RISERVA DI PREPARCO*.

La *RISERVA DI PREPARCO* comprende tra gli altri gli spazi aperti destinati a verde pubblico, per lo svago e lo sport, esistenti e di progetto, per i quali dovrà essere garantita facilità di accesso e di parcheggio, la protezione degli impatti, un'articolata ed adeguata composizione delle attrezzature (sport, gioco, sosta,...), sicurezza e facilità di manutenzione. Fanno parte della *RISERVA DI PREPARCO* altresì alcune delle aree di valore storico/archeologico di maggiore fruizione per le quali dovranno essere predisposte attrezzature di supporto adeguate.

Aggiornato fino alla variante n.4

Il P.I.C.C. può essere variato in ogni tempo con il rispetto delle procedure seguite per la sua formazione. Valgono i disposti dell'art.6 della L.r: n°42 del 30 settembre 1996.

## Art. 5 – Elaborati

Relazione

Carta dei vincoli scala 1/10.000

Progetto:

## Relazione e norme di attuazione

Perimetro del parco e zonizzazione	scala 1/5.000
	scala 1/10.000

## **CAPO II NORME DI GESTIONE**

### **Art. 6 - Ente di gestione**

L'Ente di gestione del Parco Intercomunale viene individuato nel Comune di Villa Santina che dovrà provvedere:

- all'attuazione di convenzioni con enti, organizzazioni pubbliche e private volte alla realizzazione, e conseguente gestione, di interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico e archeologico;
- alla previsione e all'attuazione di interventi che riguardano la sistemazione delle nuove aree attrezzate previste dal presente Progetto, nonché la manutenzione e la gestione delle aree attrezzate già presenti e della viabilità interna all'ambito sia carrabile che pedonale;
- all'eventuale acquisizione delle aree volte alla realizzazione di attività di nuova previsione;
- alla vigilanza e controllo sul rispetto della normativa vigente e delle norme di attuazione del presente Progetto;
- alla raccolta dei rifiuti;
- all'organizzazione di visite private e di attività di divulgazione e scientifiche.

### **Art. 7 – Norme generali**

I progetti ricadenti all'interno del Parco dovranno essere presentate secondo le modalità previste nei Regolamento edilizi dei singoli Comuni e comprendente, nel caso di trasformazioni del sistema vegetazionale, gli elaborati previsti dalle L.L.R.R. n°22/82 e n°38/86 e del Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico approvato con D.P.G.R. n. 032/Pres. del 12/02/2003.

### **Art. 8 – Gestione e tutela della fauna**

La gestione e la tutela della fauna è regolamentata dalle normative vigenti. L'ente gestore provvede alla definizione degli interventi di gestione del patrimonio faunistico in aderenza alle seguenti direttive di ordine generale:

- si sconsiglia di bruciare le stoppie e le siepi ai margini degli appezzamenti, scoline, fossati, al fine di non creare danno alle faune dei piccoli vertebrati terrestri;
- si sconsiglia l'introduzione di specie animali di origine esotica, al fine di evitare eventuali interazioni competitive con le locali popolazioni di vertebrati;
- L'Ente gestore effettua il controllo delle attività di birdwatching e caccia fotografica, con eventuali interdizioni temporanee a determinate aree, con lo scopo di tutelare le nidificazioni o la sosta di specie ornitiche particolarmente sensibili al disturbo.

– L'Ente gestore si fa carico di sensibilizzare la salvaguardia della fauna selvatica attraverso l'indicazione di una corretta gestione dell'ecosistema agricolo:

- Irrigazione: è buona pratica evitare di irrigare o fertirrigare le bordure delle aree prative (banchine erbose, siepi) che costituiscono sovente le zone più accoglienti per la fauna.
- Raccolta del foraggio: i prati, anche arborati, costituiscono ambienti elettivi per alcune specie animali particolarmente sensibili nel periodo tardo-primaverile corrispondente all'epoca dei lavori di raccolta.

L'adozione di semplici precauzioni permette di ridurre sensibilmente eventuale mortalità. E' consigliabile l'individuazione preliminare dei nidi e della selvaggina novella, da parte di personale adeguatamente preparato anche con l'aiuto dei soci delle Riserve di Caccia o associazioni ornitologiche. Messa in opera di sistemi di semplici ma efficaci accorgimenti, quali: barre sospese davanti ai mezzi meccanici per consentire lo spostamento della fauna eventualmente presente prima dell'impatto con gli organi meccanici, utilizzo di sistemi per provocare rumore come, ad esempio, catene metalliche adeguatamente posizionate sugli organi di taglio. Riduzione della velocità operativa ed accorgimenti riguardanti le modalità di svolgimento delle operazioni; per esempio iniziare la raccolta dal centro dell'appezzamento e

progressivamente spostarsi verso l'esterno senza creare isole di vegetazione intatta e particolare cautela nelle operazioni lungo le fasce perimetrali, soprattutto se a contatto con formazioni arboree od arbustive, con sollevamento ad almeno 10 cm dal suolo degli organi di taglio

### **CAPO III – NORME DI ZONA**

#### **Art. 9 – Norme generali**

Nell'interno del Parco Intercomunale valgono le norme di codesto documento che fanno riferimento al quadro delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia, e agli indirizzi del Consorzio dei comuni cui competerà la stesura del regolamento del parco e di eventuali piani di settore.

Per quanto non esplicitamente previsto dalle presenti norme si rimanda alla normativa dei singoli piani regolatori comunali.

In particolare sono consentiti:

#### **1. interventi di manutenzione e recupero finalizzati:**

- alla difesa del suolo;
- alla messa in sicurezza delle aree interessate da fenomeni di instabilità idrogeologica ricorrendo preferibilmente alle tecniche dell'ingegneria naturalistica

- alla protezione dei margini boscati e al controllo delle specie infestanti;
- 2. reintroduzioni e ripopolamenti faunistici con specie autoctone sulla base delle scelte fatte dall'Ente gestore;
- 3. rimboschimenti con l'uso di sole specie autoctone sulla base di progetti esecutivi sottoposti al parere dell'Ente gestore.

E' vietato

- 1. abbandonare rifiuti di qualsiasi genere al di fuori degli appositi contenitori;
- 2. catturare specie animali protette ai sensi della L.R. 34/81;
- 3. estirpare o raccogliere specie erbacee protette ai sensi della L.R. 34/81 se non muniti della prescritta autorizzazione di cui all'art. 5 della L.r. stessa;
- 4. realizzare la recinzione dei boschi;
- 5. transitare al di fuori della viabilità principale, individuata alla Tav. 7 "i percorsi del parco e i luoghi notevoli" e delle aree adibite a parcheggio con mezzi motorizzati di qualsiasi genere, fatta eccezione per quelli della guardia forestale, del servizio di vigilanza provinciale, dei vigili del fuoco, dell'Ente gestore o privati comunque connessi con la gestione delle strutture ricettive e ricreative e con la manutenzione delle aree boschive e prative del parco e del servizio della vigilanza venatoria provinciale;

#### **Art. 10 - Norme di Zona**

L'area del Parco Intercomunale delle Colline Carniche è suddivisa in zone rappresentabili in due categorie così come descritte nell'art. 3:

- la RISERVA GUIDATA (RG)
  - la RISERVA DI PREPARCO (RP)
- entrambi articolati al loro interno.

#### **Art. 11 - Riserva guidata (RG)**

La zona coincide con quelle parti del territorio tuttora coltivate o boscate o di rilevante interesse storico o archeologico, tale da indurre ad una limitazione della fruizione dei luoghi; si consente tuttavia il mantenimento delle attività agro-forestali ritenute compatibili con la tutela dell'ambiente.

Si articola in:

RG1: area di riserva guidata in ambiti boscati;

RG2: area di riserva guidata in ambiti di interesse agricolo-paesaggistico;

RG2.1: area di riserva guidata in ambiti di interesse agricolo-paesaggistico ad alta valenza ambientale)

RG3: area di riserva guidata in ambiti di interesse storico-architettonico

RG4: area di riserva guidata in ambiti di interesse storico-archeologico;

RG5: area di riserva guidata in ambiti di interesse idraulico.

#### **Art. 12 - Riserva guidata in ambiti boscati (RG1)**

##### 1) Definizione

La riserva guidata in ambiti boscati (RG1) è costituita dalle parti del territorio interessate dal patrimonio boschivo o suscettibili di imboscimento.

## 2) Obiettivi

Il parco intercomunale, partendo dall'analisi del ruolo svolto dai boschi si prefigge come obiettivi:

1. il miglioramento qualitativo del patrimonio forestale anche con finalità produttive nelle aree in cui esistono le premesse per la produzione di legname da opera anche in base a specifici piani di gestione forestale;
2. il consolidamento di boschi con funzione di protezione idrogeologica;
3. l'utilizzazione a fini turistico-ricreativi.

In questi contesti gli interventi edilizi ed infrastrutturali ammessi non dovranno comunque comportare alterazioni al delicato equilibrio idrogeologico.

## 3) Destinazioni d'uso

Nella zona sono ammesse le attività forestali, le attività connesse alla commercializzazione e prima trasformazione dei prodotti forestali della zona, le attività agrituristiche e ricettive; le aree "wilderness," più precisamente sono ammessi i seguenti interventi :

a) sistemazione di corsi d'acqua utilizzando materiali che si inseriscano nel paesaggio circostante, dando la preferenza, laddove possibile, ad opere di bioingegneria;

b) sistemazioni di pendici in frana o in stato di equilibrio precario;

c) opere di difesa idrogeologica utilizzando tecnologie e materiali che creino il minor impatto visivo possibile;

d) sistemazione ambientale e paesaggistica di aree degradate;

e) lavori selvicolturali, compresi gli imboschimenti, i rimboschimenti, i diradamenti e spalcature limitatamente ai rami secchi e gli interventi fitosanitari, le utilizzazioni boschive in conformità alle norme e prescrizioni forestali ed agli eventuali piani di gestione forestale;

f) costruzione di impianti fissi di teleferiche per l'avvallamento dei prodotti legnosi;

g) tagliate, movimenti di terra, piste provvisorie ed ogni altra modifica temporanea del suolo e soprassuolo eseguiti in via di emergenza durante le operazioni di spegnimento di incendi boschivi;

h) posa o costruzione di serbatoi, vasche, condutture idriche e ogni opera fissa necessaria alla prevenzione ed allo spegnimento degli incendi boschivi;

i) sentieri, viottoli, mulattiere, costruzione di piazzali fissi per il deposito del legname;

l) piccoli movimenti di terra per la ricerca geologica e archeologica;

m) costruzione di strade forestali comprese in appositi piani della viabilità forestale;

n) costruzione di strade antincendio;

- o) costruzione di piste atte al concentramento ed esbosco del legname ed impianti provvisori per l'esbosco nel rispetto delle norme e prescrizioni forestali;
- p) prese e condutture d'acqua, condotte fognarie, fosse biologiche e linee di trasporto energetico a servizio degli edifici esistenti o di interesse pubblico;
- q) interventi sui rustici secondo le norme dei P.R.G.C. in attesa di uno strumento di settore del Parco Intercomunale;
- r) costruzione di punti di sosta ed altre opere (bivacchi e similari) per la fruizione escursionistica utilizzando materiali e forme che si inseriscano armonicamente nel paesaggio;
- s) costruzione, di punti di osservazione faunistica, utilizzando materiali e forme che si inseriscano armonicamente nel paesaggio con cubatura non superiore a 30 mc per ogni attrezzatura e dei relativi sentieri pedonali di accesso;
- t) creazione di piazzole di limitata dimensione per la sosta degli autoveicoli, individuati con apposita simbologia sulla Tav. "percorsi del parco e luoghi notevoli". Tali piazzali dovranno essere opportunamente inseriti nell'ambiente circostante tramite l'utilizzo di fasce arboree e/o arbustive e pavimentati con materiali permeabili (terra battuta, erba, ghiaia);

- u) costruzione di strutture edilizie relative ad attività connesse alla commercializzazione e prima trasformazione dei prodotti forestali della zona utilizzando materiali e forme che si inseriscano armonicamente nel paesaggio.
- v) ricoveri temporanei per operai e mezzi di cantiere
- z) è vietata l'apertura di cave e discariche.

#### 4) Modalità di attuazione

Nella zona RG1 l'attuazione è diretta, tramite il rilascio di autorizzazione o concessione edilizia o autorizzazione di cui all'art.7 della L.1497/1939; l'attuazione è indiretta per gli interventi di cui alle lettere r), s), u), tramite la predisposizione di Piani Regolatori Particolareggiati di iniziativa pubblica e/o privata .

Gli interventi di cui alle lettere e), g), i), l) ed o) non sono soggetti ad alcun tipo di autorizzazione.

L'Ente Gestore potrà, laddove ne ravvisi l'opportunità o la necessità, dare attuazione alle previsioni di piano tramite Piani di settore al fine di disciplinare le modalità di esercizio delle attività presenti e consentite.

Gli interventi edilizi e/o infrastrutturali e quelli relativi alla diffusione della fruizione naturalistica ed escursionistica della zona possono essere concessi anche a soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale, sentito il parere del Ente gestore.

#### 5) Indici, parametri e prescrizioni urbanistico-edilizie



Nella zona ci si dovrà attenere ai seguenti indici, parametri e prescrizioni urbanistico-edilizie:

- a) Indice di fabbricabilità fondiaria      If max 0.01 mc/mq
- b) Altezza massima per le strutture per la commercializzazione e prima trasformazione dei prodotti forestali      H max 7.00 m
- c) Altezza massima per le strutture per la fruizione escursionistica  
H max 4.50 m

L'indice di fabbricabilità fondiaria è riferito alla superficie totale dell'azienda purché costituita da terreni funzionalmente contigui ai sensi dell'art.88 della L.R.52/91.

### **Art. 13 - Riserva guidata in ambiti di interesse agricolo-paesaggistico (RG2)**

#### 1) Definizione

La riserva guidata in ambiti di interesse agricolo-paesaggistico (RG2) è costituita dalle aree agricole caratterizzate dalla presenza di qualificanti valori ambientali e storico-culturali tali da richiedere un'azione di tutela paesaggistica.

#### 2) Obiettivi

Il piano si prefigge come obiettivi sia la possibilità di sviluppo delle attività agricole sia la conservazione dei caratteri precipi di tale paesaggio agrario.

### 3) Destinazioni d'uso

Nella zona sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale;
- residenza non agricola coerentemente con le norme dei P.R.G.C. in attesa del piano di settore del Parco;
- attività agrituristiche compreso l'accoglimento in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
- attività agricole e zootecniche fatta eccezione per gli allevamenti zootecnici a carattere industriale;
- attività di commercializzazione e prima trasformazione dei prodotti agricoli e forestali o di assistenza e manutenzione, delle macchine agricole.

- nel Comune di Enemonzo è ammessa la destinazione d'uso: "pista per campo di volo" per le zone adiacenti al campo esistente.

Più precisamente sono ammessi i seguenti interventi :

- a) sistemazione di corsi d'acqua utilizzando materiali che si inseriscano armonicamente nel paesaggio circostante e dando la preferenza, laddove possibile, ad opere di bioingegneria;
- b) sistemazione di pendici in stato di equilibrio instabile;
- c) opere di difesa utilizzando tecnologie e materiali che creino il minor impatto possibile;

d) posa o costruzione di serbatoi, vasche, condutture idriche e ogni opera fissa necessaria alla prevenzione ed allo spegnimento degli incendi boschivi;

e) piccoli movimenti di terra finalizzati alla manutenzione e ripristino di sentieri e viottoli;

f) piccoli movimenti di terra per la ricerca geologica e archeologica;

g) prese e condutture d'acqua, condotte fognarie e linee di trasporto energetico a servizio degli edifici esistenti o di interesse pubblico;

h) ripristino e miglioramento dei prati e dei terreni coltivati anche con il taglio o l'estirpazione di piante arboree ed arbustive esterne ai boschi e con piccoli movimenti di terra per la manutenzione dei pendii e per la realizzazione di gradonature in terra purché tali lavori siano preventivamente autorizzati dall'autorità forestale;

i) riduzione di superfici boscate previa autorizzazione dell'autorità forestale;

l) interventi sui rustici secondo le modalità ed alle condizioni di cui ai singoli P.R.G.C. anche con cambio di destinazione d'uso in residenza non agricola;

m) interventi per la realizzazione di strutture edilizie per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore agricolo a titolo principale;

n) interventi per la realizzazione di strutture edilizie e relative infrastrutture funzionali all'esercizio delle attività agrituristiche;

o) interventi per la realizzazione di strutture produttive aziendali (depositi, magazzini, fienili, etc.);

p) interventi per la realizzazione di strutture edilizie relative ad allevamenti zootecnici a carattere non industriale;

q) interventi per la realizzazione di strutture edilizie destinate alla commercializzazione, prima trasformazione dei prodotti agricoli e forestali o di assistenza e manutenzione delle macchine agricole;

r) creazione di piazzole di limitata dimensione per la sosta degli autoveicoli. Tali piazzali dovranno essere opportunamente inseriti nell'ambiente circostante tramite l'utilizzo di fasce arboree e/o arbustive;

s) creazione di brevi tratti di nuova viabilità di servizio per accedere alle strutture edilizie di cui alle lettere m), n) o), p), q);

t) interventi strettamente necessari all'accesso ed alla messa a coltura dei fondi, ivi comprese quelle per l'accesso ai fondi stessi.

Gli allevamenti zootecnici con produzione di liquami devono essere dotati di vasche di contenimento e maturazione degli stessi, impermeabilizzate con materiali a perfetta tenuta e di idoneità dimostrata.

Gli allevamenti zootecnici con produzione di letame devono essere dotati di concimaie, munite di vasche di contenimento del colaticcio di idonea capacità. Gli edifici agricoli e le residenze annesse costituiscono unità immobiliari inscindibili e pertanto nel caso in cui la concessione agricola riguardi gli

edifici agricoli con annessa residenza e nei termini fissati dalla concessione, eventualmente prorogati per un periodo non superiore a due anni, sia stata ultimata la sola residenza, questa verrà considerata eseguita con variazioni essenziali rispetto a quella assentita con le conseguenze previste dalla normativa regionale (articoli 101 e 102 della L.R.52/91).

Sono espressamente vietati:

- l'esecuzione di rimboschimenti o impianti di alberature su prati, pascoli ed altri terreni agricoli, con l'eccezione dell'impianto di alberi da frutta.
- è vietata l'apertura di cave e discariche.

4) Modalità di attuazione

In tale zona l'attuazione è diretta, tramite il rilascio di autorizzazione o concessione edilizia o autorizzazione di cui all'art.7 della L.1497/1939 per gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), g), i), m), n), o), r), s).

Per gli interventi di cui alle lettere m), n) ed o) alla domanda di concessione dovrà essere allegato un piano di utilizzazione agronomica contenente tutte le informazioni sull'azienda necessarie per valutare la necessità e l'efficienza economica degli interventi proposti (titolare dell'azienda ed elenco dei beni immobili posseduti nei diversi comuni nonché dei terreni in concessione o in affitto, superfici interessate dai vari tipi di utilizzo e descrizione dei metodi praticati ed ogni altro elemento utile).

Nel caso in cui la concessione riguardi la costruzione di una struttura edilizia destinata a residenza agricola, dovrà essere registrato e trascritto sui registri immobiliari, a cura e spese del proprietario, un vincolo ventennale di destinazione d'uso a residenza agricola.

L'attuazione è indiretta per gli interventi di cui ai punti p) e q), tramite la predisposizione di Piani Regolatori Particolareggiati Comunali di iniziativa pubblica e/o privata. Qualora trattasi di interventi di ampliamento di edifici già destinati alla stessa funzione, l'attuazione è diretta, tramite rilascio di concessione edilizia; alla domanda di concessione dovrà essere allegato un piano aziendale contenente tutte le informazioni necessarie per valutare la necessità e l'efficienza economica degli interventi proposti (titolare dell'azienda ed elenco dei beni immobili posseduti nei diversi comuni nonché dei terreni in concessione o in affitto, superfici interessate dai vari tipi di utilizzo e descrizione dei metodi praticati, tipo di allevamento zootecnico, specie e numero medio dei capi allevati, tipo di stabulazione e sistema di pulizia adottato, processi di trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, modalità di commercializzazione ed ogni altro elemento utile).

Prima del rilascio delle autorizzazioni o concessioni edilizie dovrà essere stipulata una **CONVENZIONE TRA LE PARTI** da cui risulti per i richiedenti l'obbligo di procedere ogni anno allo sfalcio dell'erba nelle aree di loro proprietà o concesse in affitto al fine di garantire la fruibilità della zona ed il

mantenimento delle caratteristiche paesaggistiche e l'obbligo ad eseguire i lavori di manutenzione delle sistemazioni del terreno e della viabilità rurale privata. In tale convenzione verrà sancita la possibilità di intervento pubblico in caso di inadempienza del privato con successivo recupero delle spese sostenute e verranno stabilite le modalità di tale intervento sostitutivo.

Gli interventi di cui alle lettere e), f), h), t) non sono soggetti ad alcun tipo di autorizzazione, fatta eccezione per la realizzazione di gradonature in terra in quanto rientranti tra gli interventi di rilevanza urbanistico ambientale e pertanto soggetta a concessione edilizia.

L'Ente gestore potrà, laddove ne ravvisi l'opportunità o la necessità, dare attuazione alle previsioni di piano tramite Piani di settore al fine di disciplinare le modalità di esercizio delle attività presenti e consentite.

#### 5) Indici, parametri e prescrizioni urbanistico-edilizie opere in attuazione diretta

Nella zona ci si dovrà attenere ai seguenti indici, parametri e prescrizioni urbanistici-edilizie per le opere in attuazione diretta :

a) Indice di fabbricabilità fondiaria :

- per la residenza agricola If max 0.03 mc/mq
- per gli edifici relativi alle strutture produttive aziendali: If max 0.30 mc/mq;
- per le strutture edilizie relative all'esercizio di attività agrituristiche: If max

0.03 mc/mq b)

Rapporto di copertura (verificato rispetto all'area su cui insistono i fabbricati)  
Q max 30%

c) Altezza dei fronti Hf max 7.00 m

Nel caso di ampliamento di edifici esistenti con altezza maggiore, è ammesso il mantenimento delle altezze esistenti.

I nuovi fabbricati posti in prossimità dei rustici di cui al relativo censimento comunale quando esistente non potranno superare l'altezza dei rustici adiacenti.

d) Distanza dai confini di proprietà Dcp min 5.00 m

Per gli edifici esistenti con distanza dai confini inferiore a quella prescritta, è ammesso il mantenimento della distanza esistente nei casi di ampliamento qualora sia necessario per garantire una configurazione edilizia armonica. E' ammessa deroga alle distanze minime prescritte dalle presenti norme in casi di comprovata necessità, nel rispetto comunque delle distanze minime previste dal Codice Civile (art.373) e della distanza di 10.00 m tra edifici di proprietà diversa.

e) Distanza dalle strade:

- per le strade comunali valgono le distanze minime contenute negli articoli relativi alla viabilità;
- per le strade vicinali min 10.00 m

f) Distanza degli ampliamenti degli allevamenti zootecnici esistenti da edifici con destinazione residenziale e dai rustici trasformabili in residenza, fatta eccezione per l'edificio residenziale di pertinenza dell'allevamento

min 25.00 m

g) Distanza delle concimaie e delle vasche di contenimento dei liquami degli allevamenti zootecnici da edifici con destinazione residenziale e dai rustici trasformabili in residenza, fatta eccezione per l'edificio residenziale di pertinenza dell'allevamento

min 25.00 m

h) distanza dai corsi d'acqua

min 10.00 m

La scelta della localizzazione delle nuove strutture produttive aziendali dovrà rispondere oltre che alle esigenze aziendali alla necessità di lasciare chiaramente leggibile gli elementi costitutivi del paesaggio e tutte le strutture edilizie e gli interventi da realizzarsi dovranno ricercare un armonico inserimento nell'ambiente, tramite l'utilizzo di materiali e forme tipici della.

E' ammessa la realizzazione di **RECINZIONI** solo nei casi di dimostrata necessità (ad es. la chiusura di spazi liberi per lo stazionamento di animali); in tal caso dovranno essere realizzate totalmente in legno o in ferro per i montanti ed in filo metallico per gli elementi orizzontali con forme estremamente semplici e non dovranno in alcun modo dare la sensazione visiva di pieno, riducendo la visuale libera.

#### **Art. 14- Riserva guidata in ambiti di interesse agricolo-paesaggistico ad alta valenza ambientale (RG2.1)**

##### 1) Definizione

La riserva guidata in ambiti di interesse agricolo-paesaggistico ad alta valenza ambientale (RG2.1) è costituita dalle aree agricole caratterizzate dalla presenza di qualificanti valori ambientali e storico-culturali tali da richiedere un'azione di elevata tutela paesaggistica.

##### 2) Obiettivi

Il piano si prefigge come obiettivi sia la possibilità di mantenimento delle attività agricole sia la conservazione dei caratteri precipi di tale paesaggio.

##### 3) Destinazioni d'uso

Nella zona sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- attività agrituristiche compreso l'accoglimento in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
- attività agricole e zootecniche fatta eccezione per gli allevamenti zootecnici a carattere industriale;
- residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale;
- residenza non agricola coerentemente con le norme dei P.R.G.C. in attesa del piano di settore del Parco;
- attività escursionistiche e ricreative.

Più precisamente sono ammessi i seguenti interventi :

- a) sistemazione di corsi d'acqua utilizzando materiali che si inseriscano armonicamente nel paesaggio circostante e dando la preferenza, laddove possibile, ad opere di bioingegneria;
- b) sistemazione di pendici in stato di equilibrio instabile;
- c) opere di difesa utilizzando tecnologie e materiali che creino il minor impatto possibile;
- d) posa o costruzione di serbatoi, vasche, condutture idriche e ogni opera fissa necessaria alla prevenzione ed allo spegnimento degli incendi boschivi;
- e) piccoli movimenti di terra finalizzati alla manutenzione e ripristino di sentieri e viottoli;
- f) piccoli movimenti di terra per la ricerca geologica e archeologica;
- g) prese e condutture d'acqua, condotte fognarie e linee di trasporto energetico a servizio degli edifici esistenti;
- h) ripristino e miglioramento dei prati e dei terreni coltivati anche con il taglio o l'estirpazione di piante arboree ed arbustive esterne ai boschi e con piccoli movimenti di terra per la manutenzione dei pendii e per la realizzazione di gradonature in terra purché tali lavori siano preventivamente autorizzati dall'autorità forestale;
- i) riduzione di superfici boscate previa autorizzazione dell'autorità forestale;

- l) interventi sui rustici secondo le modalità ed alle condizioni di cui ai singoli P.R.G.C. anche con cambio di destinazione d'uso in residenza non agricola;
- m) risistemazione di brevi tratti di nuova viabilità di servizio in fondo naturale per accedere alle strutture edilizie esistenti con piccole varianti ai tracciati attuali;
- n) viabilità agricola e forestale strettamente necessaria all'accesso ed alla messa a coltura dei fondi, ivi comprese quelle per il deflusso delle acque e l'accesso ai fondi stessi.

Gli allevamenti zootecnici con produzione di liquami devono essere dotati di vasche di contenimento e maturazione degli stessi, impermeabilizzate con materiali a perfetta tenuta e di idoneità dimostrata; il fondo del contenitore dovrà trovarsi al di sopra del tetto del corpo acquifero.

Gli allevamenti zootecnici con produzione di letame devono essere dotati di concimaie, munite di vasche di contenimento del colaticcio di idonea capacità.

Sono espressamente vietati:

- l'esecuzione di rimboschimenti di prati, pascoli ed altri terreni agricoli;
- è vietata l'apertura di cave e discariche.

#### 4) Modalità di attuazione

In tale zona l'attuazione è diretta, tramite il rilascio di autorizzazione o concessione edilizia o autorizzazione di cui all'art.7 della L.1497/1939 per gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), g), i), m), n).

Prima del rilascio delle autorizzazioni o concessioni edilizie dovrà essere stipulata una **CONVENZIONE TRA LE PARTI** da cui risulti per i richiedenti l'obbligo di procedere ogni anno allo sfalcio dell'erba nelle aree di loro proprietà o concesse in affitto al fine di garantire la fruibilità della zona ed il mantenimento delle caratteristiche paesaggistiche e l'obbligo ad eseguire i lavori di manutenzione delle sistemazioni del terreno e della viabilità rurale privata. in tale convenzione verrà sancita la possibilità di intervento pubblico in caso di inadempienza del privato con successivo recupero delle spese sostenute e verranno stabilite le modalità di tale intervento sostitutivo.

Gli interventi di cui alle lettere e), f), h), non sono soggetti ad alcun tipo di autorizzazione, fatta eccezione per la realizzazione di gradonature in terra in quanto rientranti tra gli interventi di rilevanza urbanistico ambientale e pertanto soggetta a concessione edilizia.

L'Ente gestore potrà, laddove ne ravvisi l'opportunità o la necessità, dare attuazione alle previsioni di piano tramite Piani di settore al fine di disciplinare le modalità di esercizio delle attività presenti e consentite.

#### 5) prescrizioni urbanistico-edilizie opere in attuazione diretta

E' ammesso l'ampliamento delle strutture produttive agricole esistenti alla data del 09/06/97 fino al raddoppio del volume già realizzato; per le attività agrituristiche si dovrà operare solamente con il recupero degli edifici esistenti. Un incremento volumetrico superiore potrà essere concesso solo in presenza di uno studio agronomico forestale di verifica e giustificazione delle esigenze tecniche, dimensionali e funzionali dell'azienda agricola.

Gli interventi devono essere mirati alla tutela delle caratteristiche tipologiche e costruttive che contraddistinguono l'architettura del luogo e dovranno ricercare un armonico inserimento nell'ambiente, tramite l'utilizzo di materiali e forme tipici della tradizione locale.

Distanza dai confini di proprietà                      Dcp min 5.00 m

Per gli edifici esistenti con distanza dai confini inferiore a quella prescritta, è ammesso il mantenimento della distanza esistente nei casi di ampliamento qualora sia necessario per garantire una configurazione edilizia armonica. E' ammessa deroga alle distanze minime prescritte dalle presenti norme in casi di comprovata necessità, nel rispetto comunque delle distanze minime previste dal Codice Civile (art.373) e della distanza di 10.00 m tra edifici di proprietà diversa.

f) Distanza degli ampliamenti degli allevamenti zootecnici esistenti da edifici con destinazione residenziale e dai rustici trasformabili in residenza, fatta eccezione per gli edifici di pertinenza dell'allevamento    min 25.00 m

g) Distanza delle concimaie e delle vasche di contenimento dei liquami degli allevamenti zootecnici da edifici con destinazione residenziale e dai rustici trasformabili in residenza, fatta eccezione per gli edifici di pertinenza dell'allevamento  
min 25.00 m

E' ammessa la realizzazione di RECINZIONI secondo le modalità e gli abachi previsti dai singoli PRGC.

#### **Art. 15 - Riserva guidata in ambiti di interesse storico-architettonico (RG3)**

##### 1) Definizione

La area di riserva guidata in ambiti di interesse storico- architettonico corrisponde a complessi o singoli edifici di elevato valore storico, architettonico e culturale con le relative aree di pertinenza, parte integrante degli stessi che non devono essere però meta di un afflusso di massa:

- chiesa ed ex-convento della Madonna di Monte Castellano, posta lungo la strada in acciottolato, in parte in trincea, che collega il centro di Raveo con la località Valdie.
- Chiesa della Madonna di Trava.
- Chiesa di San Michele ad Avaglio.

##### 2) Obiettivi

Obiettivo è il mantenimento congiunto di spazi costruiti ed aperti così come si sono tramandati nei secoli, frutto di una sapiente interazione tra costruito e spazi aperti relativi.

##### 3) Destinazioni d'uso

Le destinazioni d'uso ammesse per gli edifici sono quelle compatibili con il mantenimento delle caratteristiche architettoniche, tipologiche e distributive degli stessi.

##### 4) Modalità di attuazione

L'attuazione è diretta, tramite rilascio di concessione/autorizzazione edilizia, ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza ai Beni Ambientali, Architettonici, Archeologici, Artistici e Storici del Friuli-Venezia Giulia.

##### 5) Prescrizioni urbanistico-edilizie

Sugli edifici e gli spazi aperti sono ammessi solo interventi di restauro o manutenzione ordinaria: i progetti di restauro dovranno attenersi a quanto prescritto dalla Carta del Restauro del 1972 (Istruzioni per la condotta dei restauri architettonici).

Per quanto riguarda il complesso della Madonna di Monte Castellano, l'area libera compresa tra la chiesa, l'edificio di ingresso all'area del convento ed il convento stesso dovrà essere oggetto di un intervento unitario di ripristino, conseguente ad approfondite ricerche d'archivio, il cui progetto andrà preliminarmente sottoposto al parere della Soprintendenza ai Beni



Ambientali, Architettonici, Archeologici, Artistici e Storici del Friuli-Venezia Giulia.

L'ambiente naturale che circonda le emergenze architettoniche dovrà essere oggetto di particolari cure alla pari delle costruzioni.

#### **Art. 16 - Riserva guidata in ambiti di interesse storico-archeologico (RG4)**

##### 1) Definizione

L'area di riserva guidata in ambiti di interesse storico-archeologico (RG4) corrisponde alle parti del territorio all'interno delle quali sono ancora presenti strutture murarie, tombe a tumulo ed altri reperti appartenenti ad antiche strutture fortificate, probabilmente risalenti alla fine dell'Impero Romano o all'interno delle quali sono stati effettuati rinvenimenti archeologici sporadici

##### 2) Obiettivi

L'obiettivo primario è quello di non compromettere eventuali reperti non ancora venuti alla luce; nello stesso tempo, però, si vuole consentire, con le dovute precauzioni, la prosecuzione delle attività agroforestali presenti fino all'inizio di eventuali campagne di scavo.

##### 3) Destinazioni d'uso e prescrizioni urbanistico-edilizia

All'interno dell'area di riserva si trovano aree differenti:

1. zone di tutela archeologica corrispondenti ai siti - Cuel Budin - dove sono presenti strutture murarie, tombe a tumulo ed altri reperti che costituiscono un sicuro indizio di una frequentazione antropica non sporadica del luogo;

2. zone di attenzione archeologica corrispondenti ai siti -

Cuel di Nuvolae e Fierba - dove sono stati effettuati sporadici rinvenimenti archeologici\_ Monte Quas.

Sono ammesse le usuali attività agricole e forestali, esclusa la piantagione di alberi, purché queste non comportino uno scavo superiore a 50 cm, è ammesso il taglio degli alberi ma non la loro estirpazione in quanto potrebbe danneggiare reperti non visibili.

Sono inoltre ammessi gli interventi di cui alle riserve guidate in ambiti boscati (RG1) previa redazione di una perizia archeologica. Dovrà essere assicurato il rigoroso rispetto dei resti esistenti e nel caso di ritrovamento di nuovi reperti dovrà essere eseguita immediata denuncia alla competente Soprintendenza ai Beni Ambientali, Architettonici, Archeologici, Artistici e Storici.

Nella zona di tutela archeologica del Cuel Budin non sono ammessi scavi, nuove costruzioni e nuove opere infrastrutturali.

Negli ambiti per i quali non è possibile delimitare un'area precisa (Comune di Lauco) si rimanda alle prescrizioni del vigente piano regolatore generale che prevede l'imposizione del vincolo di 200 m dal punto indicato nella zonizzazione, entro il quale sono vietati tutti gli interventi che possono in

qualsiasi misura alterare la situazione dei siti, sono ammesse tutte le usuali attività agricole e forestali, esclusa la piantagione di alberi, purché queste non comportino uno scavo superiore a 50 cm, è ammesso il taglio degli alberi, ma non la loro estirpazione in quanto potrebbe danneggiare reperti non visibili. In caso di necessità di scavo più profondo dovrà essere rilasciato il nulla osta da parte della Soprintendenza.

Nella zona RG4, in seguito ad eventuali campagne di scavo autorizzate dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali, Architettonici, Archeologici, Artistici e Storici del Friuli-Venezia Giulia, potranno essere previste nuove infrastrutture e strutture edilizie minime per la fruizione delle aree stesse, senza che ciò costituisca variante al presente piano.

*Sono comunque ammessi percorsi pedonali di accesso alle aree.*

E' vietata l'apertura di cave e discariche.

#### **Art. 17 - Riserva guidata in ambiti di interesse idraulico (RG5)**

##### 1) Definizione

La area di riserva guidata in ambiti di interesse idraulico (RG5) corrisponde agli alvei ed alle golene dei corsi d'acqua, alle aree di esondazione e alle aree di possibile valorizzazione ambientale adiacenti.

##### 2) Obiettivi

Il piano si prefigge come obiettivo di tutelare il sistema idrografico di superficie consentendo solo le opere strettamente necessarie al mantenimento dell'equilibrio idraulico-forestale e di potenziare i valori paesaggistici della zona.

##### 3) Destinazioni d'uso e prescrizioni urbanistico-edilizie

In tale zona sono consentite le opere di manutenzione e sistemazione idraulica, gli usi agricoli e zootecnici compatibili con il buon regime idraulico, gli interventi sulla vegetazione atti a favorire il consolidamento delle rive ed il mantenimento, la riproposizione o la creazione di un ambiente naturale di pregio paesaggistico fruibile anche a fini turistici e ricreativi.

Le opere idrauliche dovranno essere progettate tenendo conto non solo delle esigenze idrauliche ma dell'ambiente fluviale nel suo complesso, adottando i materiali e le tipologie che meglio si adattano, dando la preferenza ad opere di bioingegneria o ad opere miste di ingegneria idraulica tradizionale e bioingegneria.

Nelle opere trasversali si cercherà di evitare strutture a vista in conglomerato cementizio, optando per materiali o rivestimenti lapidei e, per il coronamento, per grossi massi. Nel caso di salti di fondo, si opterà per salti minori ravvicinati, realizzati con grossi massi, piuttosto che per salti maggiori più distanziati.

Gli interventi sulla vegetazione dovranno tendere alla conservazione delle alberature esistenti di maggiori dimensioni e all'impianto di essenze arboree ed arbustive che impediscano la crescita di infestanti tali da creare una fascia protettiva di adeguata profondità. Tutte le alberature in alveo andranno eliminate.

La viabilità esistente potrà essere oggetto di interventi di manutenzione e di ristrutturazione; potrà essere realizzata nuova viabilità di servizio, utilizzabile anche a fini turistico-ricreativi, e potranno essere realizzati rilevati di salita o discesa dai corpi degli argini per creare un facile collegamento tra corso d'acqua e territorio circostante.

Le piazzole di sosta in questo ambito dovranno essere opportunamente inserite nell'ambiente circostante tramite l'utilizzo di fasce arboree e/o arbustive.

#### 4) Modalità di attuazione

In tale zona l'attuazione è diretta, previa autorizzazione di cui all'art.7 della L.1497/1939 e previa autorizzazione delle autorità competenti in materia idraulica.

#### **Art. 18 - Riserva di preparco (RP)**

La zona coincide con quelle parti del territorio nelle quali esistono, si ammettono e si prevedono strutture ricettive, ricreative, sportive, didattiche e

per il tempo libero rivolte alla fruizione e alla valorizzazione del patrimonio naturale, storico ed archeologico.

Si articola in:

RP1: riserva di preparco in ambiti di attrezzature per lo sport ed il tempo libero;

RP1.1: riserva di preparco in ambiti di attrezzature ricettive;

RP2: riserva di preparco: in ambiti boscati;

RP3: riserva di preparco in ambiti di spazi aperti agricoli;

RP4: riserva di preparco in ambiti di interesse idraulico;

RP5: riserva di preparco in ambiti archeologici e di interesse storico

RP6: riserva di preparco in ambiti di prati abbandonati

#### **Art. 19 - Riserva di preparco in ambiti di attrezzature per lo sport e il tempo libero (RP1)**

##### 1) Definizione

Le zone RP1 corrispondono ai luoghi strategici del parco, dove concentrare i servizi e di tipo ricreativo turistico e dove concentrare i visitatori, lasciando le altre zone del parco ad una fruizione più selettiva e non invasiva. Sono luoghi facilmente accessibili destinati ad per attrezzature e servizi. Corrispondono alle aree interessate dai servizi pubblici e di uso pubblico di livello comunale e sovracomunale esistenti e di progetto o da interventi dei privati. Sono state

localizzate le seguenti zone nei 4 Comuni: l'area del volo a vela e la zona degli ex prefabbricati a Enemonzo ; l'area per attrezzature e servizi pubblici adiacente alla pineta di Villa Santina; l'area del complesso sportivo di Raveo, l'area del campo sportivo di Trava e l'area di Plan Portéal a Lauco.

## 2) Obiettivi

Il progetto si prefigge il potenziamento qualitativo e talvolta quantitativo dei servizi esistenti tramite la dotazione delle necessarie aree a parcheggio e strutture di supporto e la riqualificazione delle aree a verde di pertinenza.

## 3) Destinazioni d'uso

I servizi e le attrezzature collettive comprendono:

a) attrezzature per la viabilità ed i trasporti

parking di relazione da asservire a vincolo permanente di destinazione a parcheggio

b) attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto verde di connettivo.

Nell'ambito delle singole categorie è ammesso, in caso di una mutata situazione delle disponibilità e delle necessità, il passaggio da una funzione ad un'altra senza che ciò costituisca variante al piano. All'interno delle aree di pertinenza delle attrezzature destinate allo sport il piano individua gli spazi da destinare a parking di relazione, in misura pari ad un posto macchina ogni

due utenti previsti; il progetto di tali aree, fermo restando il rispetto della superficie totale, potrà subire spostamenti rispetto alla localizzazione.

c) realizzazione o recupero di edifici legato alla attività di fruizione turistico ricreativa del parco (punto informazioni, laboratori didattici, spaccio prodotti del parco, pubblici esercizi, piccoli laboratori o depositi)

d) E' consentita la prosecuzione dell'attività agricola o selvicolturale nelle aree non occupate.

e) E' vietata l'apertura di cave e discariche.

f) prese e condutture d'acqua, condotte fognarie, fosse biologiche e linee di trasporto energetico a servizio degli edifici esistenti o di interesse pubblico

Nella zona interna al Comune di Villa Santina:

g) opere di difesa idrogeologica utilizzando tecnologie e materiali che creino il minor impatto ambientale e paesaggistico possibile;

## 4) Modalità di attuazione

In tale zona l'attuazione è diretta ,tramite rilascio di autorizzazione o concessione edilizia o autorizzazione di cui all'art.7 della L.1497/1939.

## 5) Indici, parametri e prescrizioni urbanistico-edilizie

Gli interventi dovranno rispettare la normativa statale e regionale vigente per singola categoria o per singola funzione.

Per quanto riguarda gli impianti sportivo/ricreativo, particolare cura dovrà essere dedicata alle fasce arbustive ed arborate di separazione tra le singole attrezzature sportive ed ai collegamenti tra i vari livelli in cui si articola il terreno.

E' consentito realizzare coperture per le attrezzature esistenti.

Le nuove edificazioni legate alla attività di fruizione turistico ricreativa del parco devono seguire i criteri di minimo impatto sull'ambiente.

Per tali realizzazioni all'interno della pineta di Villa Santina è vietato effettuare riduzioni della "superficie boscata", con l'eccezione per opere di completamento o miglioramento delle strutture turistiche e ricreative già esistenti.

## **Art. 20 - Riserva di preparco in ambiti di attrezzature ricettive (RP1.1)**

### 1) Definizione

La zona per attrezzature ricettive corrisponde ad ambiti già esistenti o previsti dai piani, presenti entro il perimetro del parco che vengono riconfermati per la loro posizione marginale rispetto alle aree più delicate ma strategica rispetto alla fruizione turistico ricreativa del parco; in particolare l'area degli ex prefabbricati di Enemonzo; l'area di Plan Portéal destinata a campeggio a Lauco e l'area delle ex colonie lungo la strada per Avaglio. Sono località già accessibili poste lungo le arterie principali dei comuni.

### 2) Obiettivi

Il progetto si prefigge il potenziamento qualitativo e talvolta quantitativo dei servizi esistenti tramite la dotazione delle necessarie aree a parcheggio e strutture di supporto e la riqualificazione delle aree a verde di pertinenza.

### 3) Destinazioni d'uso

Le attrezzature ricettive comprendono:

- a) attrezzature per la viabilità ed i trasporti  
parcheggi di relazione da asservire a vincolo permanente di destinazione a parcheggio (P parcheggi - PA parcheggi alberati)
- b) attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto verde di connettivo
- c) case per vacanze, alberghi, colonie, ristorazione e pubblici esercizi
- d) campeggi
- e) centri visite e servizi di supporto al Parco.
- f) prese e condutture d'acqua, condotte fognarie, fosse biologiche e linee di trasporto energetico a servizio degli edifici esistenti o di interesse pubblico

### 4) Modalità di attuazione

In tale zona l'attuazione è diretta, tramite rilascio di autorizzazione o concessione edilizia o autorizzazione di cui all'art.7 della L.1497/1939.

#### 5) Indici, parametri e prescrizioni urbanistico-edilizie

Gli interventi dovranno rispettare la normativa statale e regionale vigente per singola categoria o per singola funzione.

Per quanto riguarda gli impianti sportivo/ricreativo, particolare cura dovrà essere dedicata alle fasce arbustive ed arborate di separazione tra le singole attrezzature sportive ed ai collegamenti tra i vari livelli in cui si articola il terreno.

Nella zona ci si dovrà attenere ai seguenti indici, parametri e prescrizioni urbanistico-edilizie:

a) Indice di fabbricabilità fondiaria: è ammesso solo l'ampliamento a tantum del 30% del volume esistente, fino ad un max di 500 mc

b) Altezza massima H esistente

Per le nuove edificazioni legate alla attività di fruizione turistico ricreativa del parco: con intervento diretto massimo 200 mc.

Per l'area di Plan Portéal a Lauco si mantengono le seguenti previsioni dell'allegato n.5 alla riserva n.4 al piano regolatore generale: sup. comparto mq 38.152, volume max mc 500, altezza max 3,50 m.

Per quanto non previsto valgono le norme dei piani regolatori.

#### **Art. 21 - Riserva di parco in ambiti boscati (RP2)**

##### 1) Definizione

Sono le parti boscate di pianura quali la pineta di Villa Santina o la parte terminale della piana di Enemonzo verso il torrente Degano. Oltre alle prescrizioni dell'Art. 12 si integra quanto segue

##### 2) Obiettivi

Sono la fruizione ricreativa, didattica e turistica di questi luoghi con la possibilità di attrezzare il sottobosco con aree per la sosta ed il pic nic e percorsi ciclopeditoni di accesso relativi.

##### 3) Destinazioni d'uso

E' privilegiata, tra le funzioni elencate nell'art. 12, quella turistico/sportiva.

#### **Art. 22 - Riserva di parco in ambiti di spazi aperti agricoli (RP3)**

##### 1) Definizione

Sono le parti agricole prevalentemente di pianura che fanno da cuscinetto nei confronti dei centri abitati. Oltre alle prescrizioni dell'Art. 13 si integra quanto segue

##### 2) Obiettivi

Sono la fruizione ricreativa, didattica e turistica di questi luoghi con la possibilità di attrezzare le piccole aree per la sosta ed il pic nic in zone non funzionali alla conduzione dell'attività agricola.

### 3) Destinazioni d'uso

E' privilegiata, tra oltre alle funzioni elencate nell'art. 13, quella turistico/sportiva e ricreativa.

## **Art. 23 – Riserva di parco in ambiti di interesse idraulico (RP4)**

### 1) Definizione

Sono le parti di alveo e le golene dei corsi d'acqua, le aree di esondazione e le aree di possibile valorizzazione ambientale adiacenti. Oltre alle prescrizioni dell'Art. 17 si integra quanto segue

### 2) Obiettivi

Sono la fruizione ricreativa, didattica e turistica di questi luoghi con la possibilità di attrezzare il aree per la sosta ed il pic nic nelle zone non esondabili. Si prevedono inoltre ripiantumazioni di specie arbustive e prative oltre che opere di riordino idraulico ispirate alle modalità della bio-ingegneria.

### 3) Destinazioni d'uso

E' privilegiata, tra le funzioni elencate nell'art. 17, quella turistico/sportiva e ricreativa.

## **Art. 24- Riserva di parco in ambiti archeologici e di interesse storico (RP5)**

### 1) Definizione

Sono le parti del territorio nelle quali sono presenti le testimonianze del passato più o meno remoto. Oltre alle prescrizioni dell'Art. 15 e 16 si integra quanto segue

### 2) Obiettivi

Sono la fruizione didattica e turistica di questi luoghi con la possibilità di attrezzare piccoli centri di informazione e divulgazione compatibili con l'assetto del luogo.

### 3) Destinazioni d'uso

E' privilegiata, tra oltre alle funzioni elencate nell'art. 15/16, quella didattico/turistico.

## **Art. 25- Riserva di parco in ambiti di prati abbandonati (RP6)**

### 1) Definizione

sono zone agricole o destinate a pascolo nelle quali la colonizzazione del bosco è avvenuta negli ultimi 25 anni, o zone di nuovo impianto, molto spesso di scarsa qualità e in stato di abbandono, presenti in modo diffuso sui versanti

collinari di Raveo ed Enemonzo e sull'intero altipiano di Lauco. Su di esse insiste una vegetazione di scarso valore paesaggistico ed ambientale.

## 2) Obiettivi

per tali zone l'obiettivo è quello di riavviare la manutenzione, la salvaguardia o il ripristino degli habitat a prato, sia per le loro valenze vegetazionali che per quelle faunistiche, recuperando i terreni alla funzione zootecnica e agricola.

## 3) Destinazioni d'uso

Ai sensi dell'art.3 della L.R. 22/82 come sostituito dall'art.72, comma 1 della L.R. 34/77 e modificato dai commi 4,5 e 6 dell'art. 1 della L.R. 20 del 2000, dopo l'accertamento della definizione come prati, seminativi o pascoli alla data di impianto del catasto, sono assimilabili alle zone RG2 "ambiti di interesse agricolo-paesaggistico" dell'art. 13 delle presenti norme. Sono altresì ammesse nel frattempo le attività silvo-colturali.

## 4) Modalità di attuazione

intervento diretto

## 5) ulteriori prescrizioni:

gli interventi di sfalcio e di decespugliamento per il ripristino dei prati dovranno preventivamente verificare la presenza delle specie di elevato valore naturalistico.

## **Art. 26- aree di interesse storico**

### 1) Definizione

sono aree che presentano caratteri di interesse storico per la presenza di ritrovamenti puntuali e di manufatti antichi, quali i terrazzamenti e muri in pietra, in gran parte in stato di abbandono.

### 2) Obiettivi

per tali zone l'obiettivo è la manutenzione, la salvaguardia o il ripristino dei manufatti di carattere storico.

### 5) prescrizioni:

Nell'area vanno mantenuti e recuperati i manufatti, muri e terrazzamenti in pietra degradati utilizzando tipologie e materiali coerenti con le preesistenze.

Gli interventi dovranno preventivamente verificare la presenza delle specie di elevato valore naturalistico, in particolare del Re di Quaglie.

E' vietata l'apertura di cave e discariche.



#### **CAPO IV - Elementi lineari**

##### **Art. .27 -Aree destinate alla viabilità**

Le aree destinate alla viabilità sono utilizzate per la conservazione, ampliamento e protezione della viabilità esistente.

La viabilità individuata dal progetto di parco intercomunale ed interna ad esso presenta la seguente classificazione :

- strade locali (strade urbane od extraurbane opportunamente sistemate ai fini della circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali non facenti parti di altri tipi di livello superiore di strade); tutte le altre strade, comprese le strade vicinali;
- percorsi pedonali;
- percorsi pedonali e ciclabili.
- sentieri

##### **Art..28 – Viabilità esistente di interesse storico-ambientale**

Esistono dei tracciati di carattere storico come ad esempio quella che collega il capoluogo di Raveo con il complesso monumentale della chiesa e convento della Madonna di Monte Castellano e quella a Villa Santina di raggiungimento della sommità del colle Santina che presentano caratteristiche tipologico-

costruttive ed ambientali tali da richiedere un'attenta azione di salvaguardia e ripristino.

Tale viabilità dovrà essere oggetto di interventi di manutenzione e di ripristino tali da conservare o ricostruire la tipica pavimentazione (corsia in acciottolato delimitata da bordi in pietra con raccolta delle acque centrale) ed i muri di contenimento nei tratti in cui la strada è in trincea; dovranno inoltre essere ripristinate le edicole votive ancora esistenti.

##### **Art. 29 – sentieri**

Tutti gli interventi sui sentieri dovranno ispirarsi al più rigoroso rispetto del paesaggio, non procedendo a interventi finalizzati unicamente a criteri di funzionalità, ed utilizzando materiali e tecniche costruttive tipiche dell'ambiente prealpino locale.

Sia sulla viabilità esistente di interesse ambientale che sui sentieri è consentito operare interventi di consolidamento, ripristino ed allargamento sempre nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive tipiche dell'ambiente locale e senza creare i presupposti per l'innescio di fenomeni di dissesto idrogeologico.

E' consentito inoltre realizzare nuovi brevi tratti di collegamento tra sentieri esistenti per costituire una rete il più possibile correlata e punti di sosta panoramici laddove la morfologia del terreno lo consenta, senza creare squarci

visivi nel paesaggio e senza innescare fenomeni di dissesto idrogeologico. Nel caso gli interventi siano di iniziativa privata dovrà essere presentato un apposito Piano.

#### **Art. 30 – piste ciclabili di fondovalle**

Per la realizzazione di piste ciclabili di fondovalle su sede propria e ad uso esclusivo, si consente l'uso della pavimentazione in asfalto.

### **CAPO V - Elementi puntuali**

#### **Art. .31 -Aree destinate a parcheggi**

I parcheggi esistenti e di progetto sono indicati nella tav. “zonizzazione”.

I parcheggi di progetto sono localizzati lungo le principali direttrici, in corrispondenza dei luoghi strategici, delle aree di servizio e degli edifici di valore storico, sono da ricavarsi preferibilmente lungo la sede stradale, separando l'area di sosta dal piano viabile con manufatti a basso impatto ambientale (legno o pietra).

I parcheggi devono essere alberati, possibilmente mantenendo gli alberi esistenti. Il fondo deve essere preferibilmente naturale e l'uso dell'asfalto limitato alle corsie di manovra.

Nella localizzazione di ulteriori parcheggi rispetto a quelli indicati dovrà essere preventivamente valutata la vegetazione esistente: è necessario mantenere il fondo prativo laddove esistente.

#### **Art. .32 –zone destinate a servizi tecnologici (d)**

All'interno del parco si trovano servizi tecnologici esistenti che vengono mantenuti e contrassegnati con la sigla (d).

### **CAPO VI – Disposizioni finali**

#### **Art. 33 Rinvio**

Per quanto non contemplato nelle presenti norme si fa riferimento alle leggi, decreti e regolamenti vigenti oltre che ai P.R.G.C. e regolamenti edilizi dei singoli comuni.

#### **Art. 34 Esercizio della caccia**

L'esercizio venatorio è consentito nelle forme previste dalle Leggi Regionali in vigore, così come disposto dal comma 7 dell'art. 6 della L.R. n°4/96.

**Art. 35 Vigilanza**

La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni contenuti nelle presenti norme è esercitata dall'ente gestore, dai vigili urbani o dalle guardie ecologiche.

Viene fatto salvo quello previsto dall'Art. 32 per l'esercizio della caccia.

**Art. 36 centraline idroelettriche**

In tutto il territorio del Parco compreso entro il Comune di Lauco non sono ammesse centraline idroelettriche.